



COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE (Provincia di Bologna)

BANDO DI CONCORSO PER L'ACCESSO ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 24 ottobre 2014, esecutiva, ed in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 85 del 29.11.2014, preso atto:

- della Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni,
- della deliberazione del Consiglio Regionale 12 febbraio 2002 n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla specificazione dei requisiti per accedere all'E.R.P.,
- della determinazione del Responsabile del Servizio Politiche Abitative della Regione Emilia Romagna n. 7436 del 30 luglio 2009, come rettificata con determinazione del Responsabile del Servizio Politiche Abitative della Regione Emilia Romagna n. 8851 del 10.09.2009 e della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 428 del 16 aprile 2012, relativamente ai limiti di reddito per l'accesso all'E.R.P.;

è indetto il

BANDO DI CONCORSO PER L'ACCESSO ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

I cittadini interessati ad avere l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. devono presentare domanda al Comune di Lizzano in Belvedere su apposito modulo predisposto dal Comune ed allegato al presente bando secondo i termini e le modalità contenuti nel presente bando.

1. REQUISITI DI ACCESSO

1.1) Cittadinanza

E' necessario essere in possesso in alternativa di uno dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano,
- essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea,
- essere cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea che, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D. lgs. 25 luglio 1998, nr. 286 così come modificato dall'art. 27 della Legge 30.07.2002, n.

189, è titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno **almeno biennale** e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Il presente requisito deve essere posseduto dal **solo richiedente** alla data di presentazione della domanda nonché alla data di verifica dei requisiti ai fini dell'assegnazione.

1.2) Residenza o attività lavorativa nel Comune di Lizzano in Belvedere

E' necessario essere in possesso in alternativa di uno dei seguenti requisiti:

-residenza anagrafica nel Comune di Lizzano in Belvedere,

-attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Lizzano in Belvedere. Tale requisito si intende comprovato qualora:

- a. nel Comune di Lizzano in Belvedere si trovi almeno una sede di lavoro e/o una sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno 6 mesi nel corso degli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda, o abbia conseguito almeno il 50% del reddito imponibile unico fiscalmente certificato,
- b. nel Comune di Lizzano in Belvedere sia stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e impresa/e individuale/i o partecipate del richiedente negli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria,

-attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi del Comune di Lizzano in Belvedere comprovata da dichiarazione del datore di lavoro,

-attività lavorativa svolta all'estero.

Il presente requisito deve essere posseduto dal **solo richiedente** alla data di presentazione della domanda nonché alla data di verifica dei requisiti ai fini dell'assegnazione.

1.3) Titolarità di diritti reali su beni immobili

IL NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE:

1.3.1) **non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione** su un alloggio ubicato nell'ambito della provincia di Bologna la cui rendita catastale rivalutata (5%) sia superiore a due volte la tariffa della categoria A/2 classe unica del Comune di Lizzano in Belvedere, tenuto presente che Lizzano in Belvedere è zona censuaria unica;

1.3.2) fatto salvo quanto previsto al punto 1.3.1, **il nucleo familiare richiedente non deve essere titolare, anche pro-quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione** su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe unica del Comune di Lizzano in Belvedere tenuto presente che il Comune è zona censuaria unica.

La rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa qualora la titolarità di un diritto reale si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

Il presente requisito deve essere posseduto da **tutti i componenti il nucleo familiare** alla data di presentazione della domanda nonché alla data di verifica dei requisiti ai fini dell'assegnazione.

1.4) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi

1.4.1) **assenza di precedenti assegnazioni** di alloggi di E.R.P. **cui è seguito il riscatto o l'acquisto** ai sensi della L. 513/77 o della L. 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di E.R.P.

1.4.2) **assenza di precedenti finanziamenti agevolati** in qualunque forma (**per la costruzione o per l'acquisto**) concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito (**andato distrutto**) senza dar luogo al risarcimento del danno.

Il presente requisito deve essere posseduto da **tutti i componenti il nucleo familiare** alla data di presentazione della domanda nonché alla data di verifica ai fini dell'assegnazione.

1.5) Situazione economica del nucleo familiare richiedente

Il nucleo familiare richiedente deve essere in possesso di dichiarazione sostitutiva unica ISE/ISEE, calcolati ai sensi del D. lgs. 109/98 come modificato dal D. lgs. 130/2000 e successive modifiche ed integrazioni, come segue:

- valore **ISE** del nucleo familiare richiedente **NON SUPERIORE ad Euro 34.308,60**,
- valore **ISEE** del nucleo familiare richiedente **NON SUPERIORE ad Euro 17.154,30**

Si applica un abbattimento del 20% al valore ISEE:

- a) per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione,
- b) per i nuclei con reddito derivante esclusivamente da pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ai 65 anni.

Tali condizioni non sono tra loro cumulabili.

-valore del **patrimonio mobiliare** del nucleo familiare richiedente al lordo della franchigia di Euro 15.493,71 **NON SUPERIORE ad Euro 35.000,00**.

Il valore è elevato del 30% e pertanto non deve superare Euro 45.500,00 nei seguenti casi:

- a) uno dei componenti il nucleo familiare abbia un'età superiore ai 65 anni,
- b) uno dei componenti il nucleo familiare abbia un grado di invalidità superiore al 66%,
al lordo della franchigia di Euro 15.493,71.

N.B. Nel rispetto delle norme in materia del nucleo familiare come disciplinate dall'art. 24 della L.R. 24/01, qualora il nucleo familiare richiedente non coincida con il nucleo familiare determinato ai fini ISEE ai sensi del D. lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni, il Comune di Lizzano in Belvedere procederà alla determinazione di un nucleo familiare estratto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs. 109/98 come modificato dal D. lgs. 130/00 ed al calcolo dei relativi valori ISE ed ISEE. Il nucleo estratto sarà coincidente con i componenti il nucleo familiare richiedente come dichiarato in domanda.

Ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. 242/2001 di modifica alla rubrica dell'art. 6 del D.P.C.M. 221/1999 il Comune di Lizzano in Belvedere si avvale della facoltà di richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva ISEE compilata sulla base dell'ultima dichiarazione reddituale disponibile, sia nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'approvazione della graduatoria, sia in sede di assegnazione degli alloggi.

I valori economici indicati nel presente articolo sono da intendersi modificati implicitamente ogni qualvolta intervengano integrazioni normative in materia.

2. CONDIZIONI DI PUNTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

2.1) Condizioni di punteggio oggettive

2.1.1) RESIDENZA NEL COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE.

Viene assegnato punteggio alla residenza a Lizzano in Belvedere, qualora, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio, il richiedente risulti già in possesso della residenza nel Comune di Lizzano in Belvedere. Il periodo di residenza deve essere continuativo.

RESIDENZA A LIZZANO IN BELVEDERE - PUNTI 1 PER OGNI ANNO DI RESIDENZA FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 10.

2.1.2) DISAGIO ABITATIVO

Viene accertata la sussistenza delle seguenti contestuali condizioni alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio:

- a) il nucleo familiare richiedente dimora con residenza anagrafica in spazi procurati a titolo precario dai servizi sociali o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed di promozione sociale, fondazioni e parrocchie;
- b) la sistemazione si intende precaria in quanto offerta mediante: ospitalità- comodato gratuito- contratto di locazione, secondo la vigente normativa, non superiore a 18 mesi; contratto di locazione mediante concessioni provvisorie di alloggi pubblici del Comune di Lizzano in Belvedere.

CONDIZIONE DI DISAGIO ABITATIVO - PUNTI

Comunità- casa famiglia- istituti madre bambino- istituto per adulti

Alloggio con contratto di locazione non superiore a 18 mesi

Alloggio con contratto di locazione semplice mediante concessioni provvisorie di alloggi pubblici del Comune di Lizzano in Belvedere

Alloggi in comodato

Posto letto struttura di bassa soglia dormitorio

Posto letto presso affitta camere autorizzati

PUNTI 6

2.1.3) ALLOGGIO IMPROPRIO

Il nucleo familiare richiedente abita in spazi indebitamente adibiti ad abitazione da **ALMENO 12 MESI** alla data di presentazione della domanda, verificata mediante risultanze anagrafiche.

Tale requisito deve sussistere anche alla data di verifica dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio.

Il richiedente deve inoltre possedere tale requisito anche alla data di verifica dei requisiti.

Il richiedente presenta in allegato alla domanda valido certificato catastale per comprovare la sussistenza dell'alloggio improprio in fabbricati delle categorie catastali sotto indicate:

ALLOGGIO IMPROPRIO - PUNTI

Alloggi di superficie utile inferiore a 28 mq

Spazi di categoria catastale B/6, B/7, B/8, C,D,E (eccetto quelli specifici delle tipologie sotto indicate)

Autorimessa, box (categoria catastale C/6)

Magazzino (categoria catastale C/2), laboratorio (categoria catastale C/3)

Cantina, soffitta, tavernetta
Negozio e bottega (categoria catastale C/1), ufficio (categoria catastale A/10)
Camper/ Roulotte
Casa mobile

PUNTI 6

2.1.4) INIDONEITA' DELL'IMMOBILE

Il nucleo familiare richiedente abita con residenza anagrafica, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti, in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti il nucleo familiare in condizione di certificata **invalidità, handicap e non autosufficienza**, con problemi di mobilità documentati da idonea certificazione fornita dal medico di base, limitatamente al caso di persone dimoranti.

INIDONEITÀ DELL'IMMOBILE - PUNTI

In alloggi non al piano terra ubicati in immobili privi di ascensore e/o di servo scala
In alloggi conformati su due piani

PUNTI 10

2.1.5) ANTIGIENICITA'

Il nucleo familiare richiedente abita con residenza anagrafica da **almeno un anno** alla data di presentazione della domanda in alloggio certificato "antigienico".

Tale requisito deve sussistere anche alla data di verifica dei requisiti per l'assegnazione.

Per alloggio antigienico viene considerata almeno una delle seguenti situazioni attestata dall'autorità sanitaria competente, o, per quello che riguarda la presenza di lesioni e di crepe sui muri che comportino pericolosità per la staticità dell'immobile, da un tecnico del Comando dei Vigili del Fuoco o dell'Ufficio Tecnico Comunale (l'attestazione è allegata dal richiedente in domanda).

ANTIGIENICITÀ - PUNTI

Assenza di allacciamento all'acquedotto

Assenza di allacciamento all'impianto fognario

Presenza di umidità capillare ascendente, condensa, igroscopicità non eliminabile con interventi di manutenzione ordinaria

Assenza di servizi igienici propri all'interno dell'abitazione

Mancanza di superficie finestrata in almeno uno dei vani principali (cucina, soggiorno, camere da letto)

Presenza di lesioni e crepe sui muri che comportino pericoli per la staticità dell'immobile

PUNTI 6

2.1.6) SFRATTO

Il nucleo familiare richiedente abita con residenza anagrafica alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di una delle condizioni sotto indicate:

SFRATTO PUNTI

Convalida sfratto per finita locazione o per necessità

Entro mesi 3

Entro mesi 6

Entro mesi 12

PUNTI 14

PUNTI 10

PUNTI 6

Convalida rilascio per occupazione senza titolo senza effrazione

Entro mesi 3	PUNTI 14
Entro mesi 6	PUNTI 10
Oltre mesi 6	PUNTI 6
Ordinanza di sgombrò	
Termine immediato o breve previsto nell'ordinanza	PUNTI 14
Provvedimento di separazione consensuale omologato dal Tribunale o provvedimento di separazione giudiziale	
Entro mesi 3 o qualora non venga precisato un termine	PUNTI 14
Entro mesi 6	PUNTI 10
Entro mesi 12	PUNTI 6
Sentenza passata in giudicato con rilascio dell'alloggio	
Entro mesi 3	PUNTI 14
Entro mesi 6	PUNTI 10
Entro mesi 12	PUNTI 6
Verbale di conciliazione giudiziaria	
Entro mesi 3	PUNTI 14
Entro mesi 6	PUNTI 10
Entro mesi 12	PUNTI 6

N.B. Sarà attribuito punteggio esclusivamente all'**ultimo provvedimento giudiziale** posseduto dal richiedente al momento di presentazione della domanda. In sede di verifica di condizione per l'assegnazione, i termini, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sono calcolati dalla data della richiesta di produzione dei documenti comprovanti le condizioni di punteggio. Il punteggio è attribuito solo ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa.

RISERVATO ALL'UFFICIO

Viene verificata la sussistenza di convalida di sfratto per morosità per soggetti presi in carico dai Servizi Sociali del Comune. Viene altresì dimostrato dagli stessi Servizi Sociali il verificarsi di nuove situazioni di disagio socio-sanitario dopo la stipula del contratto di locazione che hanno determinato la morosità.

2.1.7) SISTEMAZIONE PRECARIA NEGLI ULTIMI TRE ANNI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SFRATTO E CONDIZIONE EQUIPARATE.

Il nucleo familiare richiedente è in condizioni di **sistemazione precaria** con residenza anagrafica alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti per l'assegnazione, a seguito di:

- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e/o condizioni equiparate, eseguito negli ultimi 3 anni, ad esclusione dei provvedimenti di rilascio intimato per morosità;
- abbandono di alloggio a seguito di calamità;
- imminente pericolo riconosciuto con ordinanza dall'Autorità competente.

SISTEMAZIONE PRECARIA A SEGUITO DI SFRATTO E CONDIZIONI EQUIPARATE - PUNTI

In alloggio presso terzi, anche in comodato gratuito

In alloggio presso terzi titolari di contratto di locazione sottoposto a procedimento di sfratto in fase esecutiva

In alloggio con contratto di locazione secondo la vigente normativa non superiore a 18 mesi o con contratto in locazione semplice mediante concessioni provvisorie di alloggi pubblici del Comune di _____.

PUNTI 12

Per l'attribuzione del punteggio occorre che i componenti del nucleo familiare richiedente non siano titolari al 100% di diritti reali su alloggi di qualunque quota e rendita catastale sul territorio nazionale. La precarietà perdura anche in presenza di modifiche di residenza, a condizione che il richiedente non abbia stipulato contratti di locazione di durata superiore ai 18 mesi.

La verifica della permanenza della sistemazione precaria inizia dalla data di variazione di residenza. Nel caso sia stipulato un contratto di locazione non superiore a 18 mesi, nel medesimo alloggio oggetto di rilascio, la verifica della permanenza della situazione precaria decorre dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

2.1.8) VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Il nucleo familiare richiedente presenta una situazione economica ISEE non superiore ai limiti previsti per l'accesso all'ERP, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti per l'assegnazione.

ISEE INFERIORE AL LIMITE PER L'ACCESSO ALL'ERP - PUNTI

ISEE fino al 50% del limite di accesso

PUNTI 6

ISEE tra il 50,01% e il 75% del limite di accesso

PUNTI 3

2.1.9) INCIDENZA DEL CANONE SUL VALORE ISE

Il nucleo familiare richiedente abita con residenza anagrafica alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti per l'assegnazione, in un alloggio o in uno spazio per il quale il richiedente o altro componente del nucleo familiare è titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto di locazione assoggettato ad IVA, il cui canone annuale alla data di presentazione della domanda incida sul valore ISE nelle sottoindicate misure percentuali

INCIDENZA DEL CANONE (O INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE) SUL VALORE ISE - PUNTI

In misura pari o superiore al 30,01% e fino al 50% sul valore ISE del nucleo familiare richiedente
PUNTI 3

In misura pari o superiore al 50, 01% e fino al 70% sul valore ISE del nucleo familiare richiedente

PUNTI 6

In misura pari o superiore al 70,01% sul valore ISE del nucleo familiare richiedente

PUNTI 8

2.1.10) DISTANZA TRA IL COMUNE DI RESIDENZA E QUELLO DI LIZZANO IN BELVEDERE

Il richiedente è in condizioni di mobilità quotidiana nell'ambito della settimana lavorativa, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti per l'assegnazione, con distanza fra il Comune di residenza e il Comune di Lizzano in Belvedere, in cui si svolge l'attività lavorativa, calcolata sulla base del percorso stradale più celere, dal centro del Comune di residenza al centro del Comune di Lizzano in Belvedere, pari a:

DISTANZA TRA IL COMUNE DI RESIDENZA E IL COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE - PUNTI

Da km 40 fino a km 50

PUNTI 1

Oltre km 50

PUNTI 1,50

2.2) Condizioni di punteggio soggettive

2.2.1) COPPIA DI GIOVANE ETÀ ANAGRAFICA

Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda, e alla data di verifica dei requisiti per l'assegnazione, sia composto da coniugi e/o conviventi more uxorio da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, ciascuno dei quali di età non superiore ai 35 anni. Tale convivenza deve essere verificata mediante risultanze anagrafiche.

In caso di presenza di figli a carico fiscale, il punteggio viene aumentato in misura direttamente proporzionale al numero di questi.

COPPIA DI GIOVANE ETÀ ANAGRAFICA - PUNTI

Coppia di giovane età anagrafica	PUNTI 1
Coppia di giovane età anagrafica con 1 figlio a carico fiscale	PUNTI 2
Coppia di giovane età anagrafica con 2 figli a carico fiscale	PUNTI 3
Coppia di giovane età anagrafica con 3 figli a carico fiscale	PUNTI 4
Coppia di giovane età anagrafica con 4 figli a carico fiscale	PUNTI 5
Coppia di giovane età anagrafica con 5 figli a carico fiscale	PUNTI 6
Coppia di giovane età anagrafica con 6 figli a carico fiscale	PUNTI 7

2.2.2) ADULTO CONVIVENTE ANAGRAFICAMENTE CON FIGLIO/I A CARICO FISCALE

Nucleo familiare che alla data di presentazione della domanda, e alla data di verifica dei requisiti, è composto da un genitore e il proprio/i figlio/i a carico fiscale.

Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussista coabitazione anagrafica con terzi legati da vincolo di parentela o affinità con il genitore. E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio e comunque con terze persone diverse da parenti e affini.

Nel caso di separazioni legali e giudiziali e/o provvedimenti interlocutori preordinati alla separazione legale e giurisdizionale, la condizione di affidamento anche temporaneo del minore deve essere certificata dalla documentazione in possesso del richiedente alla data della domanda. In caso di figli di stranieri ed extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.

ADULTO CONVIVENTE ANAGRAFICAMENTE CON FIGLIO/I A CARICO FISCALE - PUNTI

Con 1 figlio a carico fiscale	PUNTI 5
Con 2 figli a carico fiscale	PUNTI 7
Con 3 o più figli a carico fiscale	PUNTI 9

2.2.3) NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA SOLA PERSONA

Nucleo familiare che alla data di presentazione della domanda, e alla data di verifica dei requisiti per l'assegnazione, è composto da una sola persona.

NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA SOLA PERSONA - PUNTI

Età inferiore al 65' anno compiuto	PUNTI 3
Età compresa tra il 65'anno ed il 70' anno compiuto	PUNTI 6
Età compresa tra il 70' anno ed il 75' anno compiuto	PUNTI 8
Età superiore al 75' anno compiuto	PUNTI 10

2.2.4) NUCLEO FAMILIARE PLURICOMPONENTE

Nucleo familiare che alla data di presentazione della domanda, e alla data di verifica dei requisiti per l'assegnazione, è composto da **almeno 5 persone** di cui 2 adulti. Qualora nel nucleo familiare siano presenti figli a carico fiscale il punteggio è aumentato in misura direttamente proporzionale al numero di questi.

NUCLEO FAMILIARE PLURICOMPONENTE - PUNTI

5 persone adulte	PUNTI 1,50
4 adulti e 1 figlio a carico fiscale	PUNTI 2
3 adulti e 2 figli a carico fiscale	PUNTI 2,50
2 adulti e 3 figli a carico fiscale	PUNTI 3
4 adulti e 2 figli a carico fiscale	PUNTI 3,50
3 adulti e 3 figli a carico fiscale	PUNTI 4
2 adulti e 4 o più figli a carico fiscale	PUNTI 4,50

2.2.5) CONDIZIONE ANZIANA

Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone anziane di età superiore a 65 anni alla data di presentazione della domanda, e alla data di verifica dei requisiti per l'assegnazione. La condizione non è riconosciuta al nucleo composto da una sola persona per la quale detta condizione è già rappresentata al precedente paragrafo 2.3. Il punteggio è aumentato nel caso in cui il nucleo richiedente sia composto esclusivamente da persone anziane.

CONDIZIONE ANZIANA - PUNTI

Presenza di almeno 1 persona di 65 anni	PUNTI 2
Presenza di almeno 1 persona di 70 anni	PUNTI 2,50
Presenza di almeno 1 persona di 75 anni	PUNTI 3
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO: il nucleo familiare richiedente è composto esclusivamente da persone anziane.	
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PUNTI	
Nucleo familiare composto esclusivamente da persone anziane	PUNTI 3

2.6) CONDIZIONE DI INVALIDITA', HANDICAP E NON AUTOSUFFICIENZA

Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap, o in situazioni di invalidità, o certificate non autosufficienti, con situazione certificata dall'autorità competente alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti. Il punteggio è differenziato a seconda della gravità della condizione con certificazione acquisita. Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti certificati di gravità elevata o media, il punteggio attribuito è computato per intero per il primo componente certificato al 70% del punteggio per il secondo componente certificato e al 50% del punteggio per il terzo e successivi componenti certificati.

Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona, in quanto le condizioni non sono cumulabili tra loro se riferite alla stessa persona.

HANDICAP- INVALIDITÀ- NON AUTOSUFFICIENZA - PUNTI

Gravità elevata	
Anziani ultra sessantacinquenni certificati non autosufficienti dalla competente UVGT	PUNTI 7
Invalidità certificata pari al 100%	PUNTI 7
Disabili permanenti e gravi (art. 3 comma 3 della L.104/92 e successive modifiche e integrazioni)	PUNTI 7
2' componente certificato con medesima certificazione	PUNTI 5
3' e successivi componenti certificato con medesima certificazione	PUNTI 5
Gravità media	
Disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva (art. 3 comma 3 della L.104/92 e successive modifiche e integrazioni)	PUNTI 5
Invalidità certificata superiore al 66% e fino al 99%	PUNTI 5
Handicap in capo a minore di anni 18 che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni riconosciute proprie della sua età o minore ipoacustico	PUNTI 5
2' componente certificato con medesima certificazione	PUNTI 3,5

3' e successivi componenti certificato con medesima certificazione

PUNTI 2,5

2.2.7) CONDIZIONE DI COABITAZIONE

Il nucleo familiare alla data della domanda, e alla data di verifica dei requisiti per l'assegnazione, coabita con terze persone, con accertamento effettuato mediante risultanze anagrafiche.

CONDIZIONE DI COABITAZIONE - PUNTI

Convive in coabitazione con terzi in situazione di ospitalità

PUNTI 3

Convive in coabitazione con terzi ed il richiedente è titolare di contratto di locazione

PUNTI 2

2.2.8) EMIGRATI ISCRITTI ALL'A.I.R.E.

Il nucleo familiare alla data della domanda, e alla data di verifica dei requisiti per l'assegnazione, risulta iscritto all'AIRE ed è rientrato da almeno un anno nel Comune di Lizzano in Belvedere in condizione di disagio abitativo.

EMIGRATI ISCRITTI ALL'AIRE - PUNTI

Fino a 2 componenti

PUNTI 1

3 componenti

PUNTI 1,5

4 o più componenti

PUNTI 2

2.2.9) PROFUGHI

Il nucleo familiare alla data della domanda, è in condizione e stato di profugo, rimpatriato da non oltre un quinquennio e non svolge alcuna attività lavorativa.

EMIGRATI ISCRITTI ALL'AIRE - PUNTI

Fino a 2 componenti

PUNTI 1

3 componenti

PUNTI 1,5

4 o più componenti

PUNTI 2

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, in distribuzione presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Lizzano in Belvedere – Piazza Marconi n. 6 – piano primo – tel. 0534 51711.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara sotto la sua responsabilità, secondo le disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso e di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive indicate nella domanda stessa e si impegna a produrre, se richiesta, l'idonea documentazione probatoria.

Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D. lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Le domande devono essere presentate, corredate dalla fotocopia di un documento valido d'identità del richiedente con una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo, piano terra, della Residenza Municipale – Piazza Marconi n. 6 – Lizzano in Belvedere,
- per posta, con lettera raccomandata A/R, indirizzata a: Comune di Lizzano in Belvedere – Ufficio Segreteria – Piazza Marconi n. 6 – 40042 Lizzano in Belvedere (BO),

a far tempo dall'11 marzo 2015 e fino alle ore 12.00 del 9 maggio 2015.

Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso. Per le domande inviate tramite posta si intendono valide quelle spedite entro i termini del concorso. Per la data di spedizione si fa riferimento al timbro postale.

4. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'esame dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive in relazione alla corrispondenza tra atti, stati e fatti e quanto autocertificato viene altresì effettuato dal Servizio competente:

- a) attribuendo d'ufficio in sede istruttoria per l'inserimento della domanda in graduatoria condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di Lizzano in Belvedere (Bo);
- b) attribuendo la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio incompatibili, ai sensi del vigente regolamento.

La condizione di punteggio relativa all'esistenza di un progetto socio-assistenziale dei Servizi sociali viene attribuita esclusivamente d'ufficio. E' precluso al richiedente compilare la domanda dichiarando l'esistenza di questa condizione.

Ai fini dell'attribuzione d'ufficio del punteggio, i Servizi Sociali di riferimento verranno chiamati a fornire la necessaria collaborazione tecnica per la verifica dell'esistenza degli elementi relativi.

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento pre-adoptivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda e, se rilevati d'ufficio durante l'istruttoria della domanda, vengono considerati ai fini dell'attribuzione delle condizioni per la posizione nella graduatoria, a condizione che la richiesta degli interessati o la verifica d'ufficio sia effettuata entro l'approvazione della graduatoria.

Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di punteggio le domande saranno sorteggiate. In fase di aggiornamento questo ordine di precedenza resterà invariato. Per le nuove domande e le integrazioni aventi il medesimo punteggio, si procederà a sorteggio tra di loro. Tali nuove domande verranno inserite, in base all'ordine emerso dal sorteggio effettuato, in coda alle domande già presenti in graduatoria aventi il medesimo punteggio.

I richiedenti, che ritengono di avere diritto ad una diversa collocazione nella graduatoria per mutamento delle condizioni di punteggio dichiarate in domanda, possono integrarla producendo la relativa documentazione. Il Servizio competente esaminerà la domanda e, qualora la ritenga ammissibile, la stessa sostituirà integralmente la domanda precedentemente presentata nella graduatoria in approvazione. Le integrazioni verranno accolte fino all'approvazione della graduatoria.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Servizio competente ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata anche a mezzo telegramma ordinario o con i mezzi telematici consentiti dalla legge e dai regolamenti, all'ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune di Lizzano in Belvedere.

Nel caso in cui l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti presso gli uffici del Servizio competente nei

termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, qualora la regolarizzazione non possa essere effettuata d'ufficio.

Il Responsabile del procedimento, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'esistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione; la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

La graduatoria predisposta dal Servizio competente viene approvata con provvedimento dirigenziale entro centottanta giorni dal termine di ricezione delle domande e viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, l'indicazione specifica dei punteggi conseguiti, nonché dei modi e dei termini per la presentazione dei ricorsi. La pubblicazione all'Albo pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

Viene data comunicazione della pubblicazione della graduatoria mediante posta ordinaria.

In esito all'istruttoria le domande per le quali risulti l'assenza di requisiti per l'accesso all'E.R.P. vengono dichiarate inammissibili con provvedimento dirigenziale, dando immediata comunicazione motivata dell'esclusione all'interessato con raccomandata a/r. Per le domande dichiarate inammissibili il termine di trenta giorni per la presentazione dei ricorsi alla Commissione all'uopo istituita dal Comune, di cui all' art.10 del Regolamento, decorre dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione.

Entro trenta giorni dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Casa istituita dal Comune. La pubblicazione all'Albo pretorio della graduatoria costituisce modalità di conoscenza agli interessati per la presentazione di eventuali ricorsi. Decorso il termine di presentazione dei ricorsi, la Commissione Casa decide sui ricorsi presentati entro il termine massimo di sessanta giorni, acquisendo il parere espresso da un rappresentante delle OO.SS. degli assegnatari, individuato dalle stesse.

La graduatoria così formata a seguito della decisione sugli eventuali ricorsi è ulteriormente approvata con provvedimento dirigenziale costituente provvedimento definitivo e pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di ulteriore pubblicazione.

Il Comune può stabilire anche delle graduatorie speciali in cui inserire le domande di richiedenti che si trovino in particolari o gravi condizioni individuate ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.

5. COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'ESAME DEI RICORSI

1. Il Comune, per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di Erp, istituisce un'apposita commissione tecnica, stabilendone la composizione.

2. Il Comune può procedere, d'intesa con gli altri Comuni della Associazione o Unione di appartenenza, ovvero per ambiti territoriali omogenei, alla costituzione di un'unica commissione per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di Erp. La Commissione opera per l'intero ambito territoriale di riferimento.

3. La commissione dura in carica tre anni. I componenti della commissione possono essere rinominati. Per la validità delle sedute è sufficiente la presenza del 50% più uno dei componenti.

5. La commissione è competente ad esaminare i ricorsi presentati avverso la graduatoria.

6. GRADUATORIE SPECIALI

1. Il Comune può istituire graduatorie speciali nelle quali inserire le domande di concorrenti con le condizioni di cui ai punti:

- caso di coppia di nuova formazione,
- caso di adulto con minore/i a carico,
- caso di anziano ultra - sessantacinquenne,
- caso di anziano ultrasettantenne, col medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, ai fini dell'assegnazione di alloggi, di superficie adeguata alla composizione del nucleo familiare richiedente, secondo il criterio di ripartizione definito dal Comune stesso.

2. Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto 2.6 - art. 8 del Regolamento, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento di barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R 27 aprile 1978, n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione.

7. AGGIORNAMENTI DELLA GRADUATORIA

1. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto negli aggiornamenti della graduatoria e vi permangono, unitamente alle nuove domande.

2. I richiedenti, che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento della graduatoria medesima.

3. Le domande esaminate e, qualora ammissibili, sostituiscono integralmente quelle precedentemente presentate, nel successivo aggiornamento della graduatoria.

4. Le graduatorie successive alla prima sono approvate e pubblicate ogni quattro mesi.

Le domande per l'aggiornamento delle graduatorie successive alla prima, possono essere presentate in ogni momento, secondo le modalità previste dagli avvisi pubblici periodicamente emanati.

5. Le domande per l'aggiornamento della graduatoria devono essere presentate entro tre mesi dall'esecutività della precedente graduatoria. Nei trenta giorni successivi si provvede alla conclusione dell'istruttoria delle domande e delle integrazioni presentate.

6. L'ultima graduatoria approvata sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

7. In sede di aggiornamento della graduatoria, i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, per la decisione sugli stessi e per la pubblicazione dell'aggiornamento della graduatoria, sono i medesimi della formazione della prima graduatoria.

8. Ogni quattro anni si provvede alla revisione delle domande inserite in graduatoria. Al tal fine, trascorsi quattro anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, i nuclei familiari richiedenti che non hanno confermato od integrato le domande, sono contattati dal Servizio competente, che sollecita gli interessati a presentare formale conferma della domanda con un termine di trenta giorni. In caso di silenzio si intende la non volontà dell'interessato alla conferma della domanda in graduatoria e pertanto si procede all'esclusione dalla graduatoria.

9. Le domande sono inoltre escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito:

- a) di decesso di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente;
- b) di emigrazione dal Comune di Lizzano in Belvedere di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente e contestuale conferma dell'assenza di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Lizzano in Belvedere da parte del richiedente.

10. Per ogni aggiornamento della graduatoria vengono aumentati o diminuiti d'ufficio i punteggi relativi a condizioni connesse a variazione anagrafiche e che implicino un'automatica rivalutazione senza necessità di ulteriori atti istruttori.

8. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

1. Il Comune provvede all'accertamento dell'esistenza e della permanenza dei requisiti richiesti e delle condizioni che attribuiscono il punteggio - di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento - nei confronti dei nuclei richiedenti che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva.

2. I requisiti, prescritti ai fini dell'assegnazione, e tutte le condizioni oggettive devono sussistere sia al momento della domanda, sia al momento della verifica prima della assegnazione dell'alloggio di Erp; le condizioni soggettive devono sussistere unicamente al momento della domanda.

3. Qualora il Comune accerti la non sussistenza di requisiti o il venir meno degli stessi, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni oggettive, si provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso in opposizione al Comune.

4. Il ricorso viene esaminato dalla commissione tecnica di cui all'art. 10 del Regolamento, e il Comune provvede a comunicare la decisione assunta.

5. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

6. Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda. (il presente articolo recepisce e dà attuazione al Capo III della Legge Regionale 24/2001).

9. ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

L'alloggio è assegnato in base:

a- alla composizione del nucleo;
b- alla preferenza espressa dal medesimo, qualora possibile in base alla disponibilità degli alloggi.

2. Il Soggetto Gestore, a cui è stata affidata la gestione del patrimonio abitativo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento, è tenuto a fornire al Comune l'elenco di tutti gli alloggi da assegnare, che è comprensivo dei nuovi alloggi e degli alloggi lasciati liberi da precedenti nuclei assegnatari.

3. Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

4. Il Comune effettua l'assegnazione degli alloggi ai nuclei aventi diritto in base alla dimensione dell'alloggio – ossia superficie in mq – rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare, individuando le varie tipologie di standard abitativo, come di seguito specificato:

a) gli alloggi con superficie ricompresa entro i 58,5 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 1 e 2 persone;

b) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 58,6 mq. e 78 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 3 e 4 persone;

c) gli alloggi con superficie ricompresa tra i 78,1 mq. e 90 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 5 persone;

d) gli alloggi con superficie oltre i 90 mq. sono assegnabili ai nuclei familiari composti da 6 persone ed oltre.

5. Ai fini dell'individuazione dello standard abitativo dell'alloggio, non possono essere considerati come regolari componenti il nucleo familiare gli ospiti di cui all'art. 27, comma 3,

della L.R. 24/2001, coloro che non facciano ancora parte del nucleo familiare ai sensi dell'art. 27, comma 1, della medesima L.R. 24/2001 e coloro che occupano irregolarmente l'alloggio.

6. In deroga a quanto stabilito nel comma 5 che precede, in caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di un componente in più.

7. Il Comune può effettuare di volta in volta, con singoli provvedimenti, assegnazioni in deroga agli standard fissati ai sensi del comma 4 del presente articolo, motivando il provvedimento assunto in relazione a entrambi gli elementi che seguono:

- peculiari caratteristiche del nucleo familiare avente diritto all'assegnazione che non consentano una soluzione valida al problema abitativo del nucleo stesso;
- caratteristiche dell'alloggio non idonee in rapporto al bisogno abitativo del nucleo familiare interessato.

8. Il Comune inoltre qualora ravvisi nella tipologia dell'alloggio una situazione tale da non soddisfare le necessità del nucleo familiare la cui composizione è idonea alla metratura di quell'alloggio, secondo lo standard indicato, può anche in questo caso effettuare motivate assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati.

9. Gli alloggi con superficie ricompresa entro i 58,5 mq di cui al comma 3, lett. a) del presente articolo sono assegnabili anche al nucleo familiare composto da due adulti e un minore di età non superiore ai sei anni.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile del presente procedimento è il Funzionario Responsabile dell'Area 4 – Servizi alla Persona, Dott. Riccioni Alessandro.

Per quanto non contemplato nel presente Bando si rinvia a quanto previsto nel Regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 24.10.2014.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to Alessandro Riccioni